

**ACCORDO SINDACALE AZIENDALE PER L'ATTUAZIONE DELLE
PREVISIONI DI CUI ALL'ART 7 DEGLI ACCORDI SINDACALI AZIENDALI
IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE 19 E 27 MARZO 2001 E
DI CUI AL PUNTO 5, QUINTO COMMA, DEL VERBALE DI ACCORDO
15.2.2002 PER L'EROGAZIONE DEL PREMIO COLLETTIVO AZIENDALE
RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2001**

In Milano, in data 7 marzo 2002,

tra

la Deutsche Bank S.p.A. (in seguito “la Banca”) rappresentata dai Sigg. F. Zambruno e Francesco Ponti

e

le Delegazioni Sindacali

FABI composta dai Sigg. V. Canevari, F. Giordani, M. Lodetti, A. Pagani e C. Punzi

FIBA-CISL composta dai Sigg. A. De Ciechi, M. Gatti e M. Gemelli

UIL C.A. composta dai Sigg. C. Carfora, R. De Giovanni, R. Morra e L. Peveri

SINDIRIGENTICREDITO composta dai Sigg. A. Minichiello, G. Talarico e C. Zappatori

Premesso che:

- In base all'art. 7 degli accordi sindacali aziendali in materia di previdenza complementare stipulati, rispettivamente, in data 19 marzo 2001 con le delegazioni sindacali delle OO.SS. Fabi, Fiba-Cisl, Uil C.A. e in data 27 marzo 2001 con la delegazione sindacale dell'O.S. Sindirigenticredito, è riconosciuta al Partecipante al Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A. (in seguito “il Fondo Pensione”) la facoltà di destinare al finanziamento della propria posizione nel Fondo Pensione (Conto Pensione) la quota del premio aziendale a lui spettante esente da contribuzione obbligatoria ai fini AGO ai sensi della vigente normativa di legge, a partire dall'erogazione del premio relativo all'esercizio 2001;
- Ai sensi del medesimo art. 7 l'interessato dovrà dare apposita comunicazione all'Azienda non oltre il mese di aprile dell'anno in cui il premio aziendale viene erogato;
- Nel verbale di accordo 15.2.2002 concernente l'erogazione del premio aziendale per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1a alla 3a) relativo all'esercizio 2001, le parti hanno ravvisato l'opportunità di consentire ai suddetti Partecipanti di destinare al Fondo Pensione anche solo una parte delle predetta quota “decontribuita” del premio aziendale, rilevando che con decorrenza dall'1.1.2001 è entrato in vigore un nuovo regime fiscale in materia di contribuzione alla previdenza complementare, introdotto dal D. Lgs. 18.2.2000 n. 47, che prevede, tra l'altro, un limite alla deducibilità dal reddito complessivo del dipendente della suddetta contribuzione;

- Le parti firmatarie del predetto verbale di accordo 15.2.2002, con riferimento altresì alle previsioni di cui al comma 8 dell'art. 9 dello Statuto del Fondo Pensione, hanno conseguentemente convenuto (al punto 5, quinto comma) che la Banca provvederà a convocare apposito incontro con le OO.SS. legittimate per la stipula di apposito accordo aziendale, avente valore di fonte istitutiva, finalizzato a consentire ai Partecipanti al Fondo Pensione di optare per la destinazione al finanziamento della propria posizione nel Fondo Pensione anche di una parte (nella misura del 30% ovvero del 60%) della quota del premio aziendale spettante esente da contribuzione obbligatoria ai fini AGO, nonché di ridurre, a decorrere dal mese di giugno 2002, la misura del contributo a proprio carico, in via di eccezionalità, in deroga alle vigenti previsioni statutarie;
- la Banca ha provveduto a convocare le OO.SS. legittimate per l'incontro del 7 marzo 2002 finalizzato alla stipulazione del predetto accordo;

tutto ciò premesso,

nell'intento di dar corso alle previsioni di cui al punto 5, quinto comma, dell'accordo 15.2.2002 citato in premessa e tenuto altresì conto dell'entrata in vigore delle citate disposizioni recate dal D. Lgs. n. 47/2000 rilevata, a tal fine, la necessità di armonizzare le predette previsioni con quelle di cui al richiamato art 7 degli accordi 19 e 27 marzo 2001 in materia di previdenza complementare e di definire le inerenti modalità applicative ai sensi del comma 8, dell'art. 9 dello Statuto sopra richiamato,

si è stipulato il seguente accordo aziendale, dandosi atto che esso ha valore di fonte istitutiva ai sensi dell'art. 9, comma 8, dello Statuto del Fondo Pensione.

Art. 1

In attuazione di quanto previsto dall'art. 7 degli accordi del 19.3.2001 e 27.3.2001 in materia di previdenza complementare, al lavoratore/lavoratrice Partecipante al Fondo Pensione viene riconosciuta la facoltà di optare per la destinazione al finanziamento della propria posizione nel Fondo Pensione (Conto Pensione) dell'intera quota del premio aziendale spettante esente da contribuzione ai fini AGO, ovvero di una parte di detta quota nella misura rispettivamente del 30% e del 60%, fermo restando che in caso di esercizio di tale facoltà, l'Azienda destinerà al finanziamento della posizione dell'interessato un importo pari al 9% dell'ammontare della quota del premio aziendale destinata al Conto Pensione nei sensi predetti.

La comunicazione dell'opzione come sopra esercitata dovrà pervenire all'Azienda entro il 30.4.2002 a norma dell'art. 7 sopra citato.

Art. 2

In deroga a quanto stabilito al comma 5 dell'art. 9 dello Statuto e in via di eccezionalità solo per il corrente anno, ai Partecipanti al Fondo Pensione che eserciteranno la facoltà di cui all'articolo 1 secondo le opzioni ivi previste, sarà consentito di ridurre la misura del contributo a proprio carico già comunicata per l'anno 2002, nel limite massimo di 3 punti percentuali, secondo le misure previste dal comma 3 e ferma restando la contribuzione minima di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 6, del medesimo art. 9.

A tal fine i Partecipanti interessati che abbiano esercitato la facoltà di opzione di cui all'art. 1 del presente accordo dovranno far pervenire all'Azienda entro il 31.5.2002, con l'apposita modulistica predisposta dall'Azienda stessa, la richiesta di riduzione del contributo a proprio carico di cui al comma che precede.

La misura del contributo individuale come sopra modificata sarà applicata con effetto dall'1.1.2002 e le relative compensazioni verranno effettuate con l'elaborazione delle competenze relative al mese di giugno.

Deutsche Bank S.p.A.

Le Delegazioni Sindacali

FABI

FIBA-CISL

UIL C.A.

SINDIRIGENTICREDITO